



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FERRANTE, DELLA SETA, MAZZUCONI,
DI GIOVAN PAOLO, Vincenzo DE LUCA e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2012

Delega al Governo per l'introduzione di nuove norme per l'utilizzo dei diserbanti nelle operazioni di manutenzione ordinaria delle strade urbane e extraurbane e delle aree destinate a verde urbano

ONOREVOLI SENATORI. - Le istituzioni internazionali hanno proclamato il 2010 come anno internazionale della biodiversità, cosicché si è assistito alla proliferazione di iniziative per la salvaguardia delle comunità e delle specie vegetali ed animali in tutto il mondo.

Di conseguenza, sarebbe necessario tenere conto della tutela della biodiversità anche in operazioni ordinarie quali quelle che riguardano la manutenzione ordinaria delle strade. Nel nostro Paese le società che gestiscono le operazioni di manutenzione ordinaria delle strade urbane ed extraurbane continuano, invece, a utilizzare prodotti chimici per diserbare i bordi delle strade. Il prodotto usato, di solito, è un erbicida dissecante a base di glifosate di cui esistono sul mercato numerose formulazioni commerciali, la più diffusa delle quali è il «Roundup» della Monsanto.

Una ricerca scientifica dell'Università politecnica delle Marche ha espresso le seguenti osservazioni:

i prodotti a base di glifosate sono biodegradabili solo in piccole percentuali;

glifosate e AMP (metabolita del glifosate) sono tra gli inquinanti più abbondanti nelle acque superficiali (fonte: ISPRA, 2008);

il glifosate è pericoloso per l'uomo, devastante per la vegetazione (non a caso è definito «dissecante non selettivo»), e poiché la vegetazione costituisce un elemento fondamentale per la biodiversità e la qualità del paesaggio e dell'ambiente, ne consegue che il glifosate è pericoloso sia per l'uomo che per l'ambiente, anche a basse concentrazioni;

il glifosate è riconosciuto come induttore di malformazioni fetali e fortemente so-

spettato di correlazione con l'insorgenza di tumori del tipo linfoma non-Hodgkin (si veda la letteratura scientifica internazionale);

il glifosate è riconosciuto, anche da parte della stessa azienda produttrice che lo ha brevettato, letale per molte forme di vita acquatica (si veda la letteratura scientifica internazionale).

Contro l'uso indiscriminato di tali prodotti sono state avanzate proteste verbali e scritte e interpellanze a comuni e province, in quest'ultimi anni, in Toscana, Sardegna, Umbria, Marche, Lazio, Valle d'Aosta, Sicilia, oltre a svariate richieste all'ANAS per conoscere il motivo di queste scelte. Solo come esempi esplicativi: Legambiente Marche e Legambiente Umbria, come pure l'associazione «Altra Città» di Orvieto, hanno più volte denunciato l'uso indiscriminato dei diserbanti. Ma non solo, anche alcune autorità sanitarie hanno stigmatizzato l'uso di questi prodotti per impedire la crescita di erba lungo le strade. Si sottolinea che la pratica di diserbare, erroneamente considerata un'alternativa alla pratica di falciare l'erba, non presenta alcun vantaggio, già per ciò che riguarda l'aspetto dei bordi trattati, che è oltremodo sgradevole dal punto di vista estetico. Essa non limita in alcun modo il numero degli interventi in quanto non elimina la necessità di estirpare l'erba; arreca danni gravi alla vegetazione e provoca la scomparsa locale di numerose specie; arreca danni diretti e indiretti alla fauna minore, coleotteri, anfibi, uccelli e mammiferi che si nutrono di insetti; rende obbligatorio l'intervento anche negli anni successivi, in quanto le fasce denudate se non più trattate vengono invase da specie vegetali annuali più vigorose ed aggressive. Inoltre, per attivare tale pratica si acquistano attrezzature e prodotti chimici inutili, oltre

che dannosi, e non si investe nel miglioramento delle conoscenze, nell'adeguamento dei mezzi e delle tecniche di manutenzione delle scarpate; si causa una riduzione della complessità e della funzionalità ecosistemica dal punto di vista sia vegetale che animale, tanto più se si considera che in molte aree collinari le strade costituiscono gli ultimi centri di conservazione della biodiversità.

Peraltro sono già a disposizione metodi alternativi, anche più efficaci, che non prevedono l'uso di diserbanti chimici, come atte-

stato da numerose ricerche quale quella dell'Università di Pisa.

Per questi motivi si chiede l'approvazione del presente disegno di legge che si propone di inserire nella legislazione italiana il principio di un uso sostenibile dei diserbanti nelle operazioni di manutenzione ordinaria delle strade urbane ed extraurbane e delle aree destinate a verde urbano, in modo da raggiungere, attraverso il principio di precauzione, elevati *standard* qualitativi per la salute umana, in particolare per quella dei bambini, e per la tutela dell'ambiente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di garantire un uso sostenibile dei diserbanti nelle operazioni di manutenzione ordinaria delle strade urbane ed extraurbane e delle aree destinate a verde urbano, in modo da conseguire, attraverso il principio di precauzione, elevati *standard* qualitativi per la salute umana, in particolare per quella dei bambini, e per la tutela dell'ambiente, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia, finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

a) attuazione del principio di precauzione, per la salvaguardia della salute umana, in particolare quella dei bambini, degli animali e dell'ambiente, in materia di autorizzazione e immissione sul mercato dei prodotti diserbanti con particolare riferimento a quelli utilizzati per la manutenzione ordinaria delle strade urbane ed extraurbane e delle aree destinate a verde urbano;

b) applicazione obbligatoria da parte degli utilizzatori di prodotti diserbanti, entro il 1° gennaio 2014, dei principi di difesa integrata;

c) protezione degli operatori agricoli e dei consumatori;

d) protezione della popolazione e dei fruitori delle aree agricole, rurali e pubbliche;

e) salvaguardia delle falde, delle sorgenti, degli ambienti e delle risorse acquatiche;

f) tutela della biodiversità di specie e degli ecosistemi.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi e procedure per l'attuazione della delega legislativa)

1. Nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, del principio di sussidiarietà, nonché dei principi generali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le previsioni statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le relative norme di attuazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di tutte le misure necessarie per ridurre progressivamente l'utilizzo dei diserbanti nelle operazioni di manutenzione ordinaria delle strade urbane ed extraurbane e delle aree destinate a verde urbano, anche mediante l'introduzione di incentivi fiscali e di misure incentivanti per le pratiche che non prevedono l'impiego di erbicidi, privilegiando metodi fisici, meccanici e termici;

b) adozione di tutte le misure necessarie a disincentivare l'impiego di decespugliatori, in considerazione della ridotta efficacia e dell'elevato costo di tale impiego, nonché degli elevati rischi per la salute degli operatori e della particolare incidenza dei danni a cose e persone derivanti dall'impiego medesimo;

c) adozione di tutte le misure necessarie per l'erogazione di incentivi, economici e fiscali, agli enti pubblici, ai soggetti pubblici e

privati, alle imprese e alle associazioni di categoria che acquistino, producano e commercializzino macchine per il pirodiserbo a fiamma libera ed altre attrezzature specifiche per il controllo meccanico della flora spontanea, al fine di rendere sostenibile la manutenzione ordinaria delle strade urbane ed extraurbane e delle aree destinate a verde urbano;

d) adozione di tutte le misure per la valutazione del rischio, sia nel procedimento di registrazione e di autorizzazione all'impiego in aree urbane e peri-urbane di nuovi diserbanti, sia in sede di verifica degli effetti che tali prodotti, ivi compresi i loro principi attivi e i loro metaboliti, possono avere sulla salute dell'uomo, con particolare attenzione ai bambini e alle persone anziane, e degli animali da compagnia, nonché sulla salvaguardia dell'ambiente da fenomeni più o meno gravi di contaminazione;

e) in applicazione del principio di precauzione e in considerazione dei risultati delle indagini epidemiologiche che dimostrino un legame diretto tra esposizione ai diserbanti e danni alla salute umana, in particolare quella dei bambini, adozione di efficienti modelli di analisi che consentano di valutare la tendenza degli erbicidi, compresi i prodotti considerati «innocui», quali quelli a base di glifosate, a rilasciare nell'ambiente e nei prodotti destinati all'alimentazione umana o animale, freschi o trasformati, differenti e molteplici tipi di residui chimici che, singolarmente ovvero in azione combinata e sinergica, possano risultare nocivi per la salute degli esseri umani e degli animali, nonché fonte di contaminazione dell'ambiente e degli ecosistemi;

f) divieto dell'uso di diserbanti in aree specifiche, quali parchi urbani e peri-urbani, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie e nelle aree protette nazionali e regionali;

g) divieto di effettuazione di tecniche di irrorazione aerea e comunque di qualsiasi trattamento realizzato con macchine per la distribuzione degli erbicidi prive di validi ed efficienti meccanismi di polverizzazione e di trasporto delle gocce sul bersaglio, in quanto fonte di dispersione dei principi attivi e dei loro metaboliti nell'aria, nelle falde acquifere e in ogni altra fonte di approvvigionamento di acqua potabile, e conseguentemente di contaminazione ambientale;

h) divieto per chiunque di utilizzare diserbanti in un'area confinante con una coltivazione biologica e comunque a una distanza inferiore a trecento metri da tale coltivazione;

i) adozione di tutte le precauzioni utili a proteggere l'attività pronuba degli insetti impollinatori, ivi compreso il divieto, in aree sia pubbliche che private, dell'uso di diserbanti su piante in fioritura, anche se spontanee e situate sotto la coltura principale;

l) individuazione dei criteri per la modifica e l'integrazione delle disposizioni regolamentari di attuazione e dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la definizione delle norme tecnico-scientifico-sanitarie, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;

m) indicazione espressa delle disposizioni abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi;

n) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per gli affari europei e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, e successive modificazioni. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi si provvede altresì ad attivare le opportune forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, corredati dell'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 1, lettera *n*), i predetti schemi sono altresì corredati della relazione tecnica e sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Entro quarantacinque giorni dalla data di espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma, il Governo ritrasmette gli schemi alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive dei decreti medesimi, sulla base di una relazione motivata presentata

alle Camere dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

5. Dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, eventuali disposizioni modificative e integrative nella medesima materia devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

6. I provvedimenti per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera *l*), sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

